

N. R.G. 115/2016



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte D'Appello di Trieste

SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei
seguenti magistrati:

Vincenzo Colarieti	Presidente
Manila Salva'	Consigliere
Francesca Mulloni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 115
del ruolo 2016 avente ad oggetto: appello avverso
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di
Trieste n. rep. 103/16 di data e depositata in data 18-1-
2016 in punto riconoscimento della protezione
internazionale

FRA



[REDACTED] ([REDACTED]) elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso lo studio dell'avv DORA ZAPPIA ([REDACTED]) del foro di Trieste, dalla quale è assistito e difeso per procura di data 25-3-2015 a margine del ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 31-3-2015.

Ammesso al beneficio ex art. 74 D.P.R. n. 115/2002

APPELLANTE

E

Ministero dell'Interno (97149560589), in persona del Ministro pro tempore, e Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Gorizia (80002480319) domiciliato in indirizzo telematico presso l'Avvocatura dello Stato dalla quale è difeso ex lege

APPELLATO

Con intervento del PG, nella persona del Sostituto, dott. Carlo Sciavicco, il quale con nota depositata in data 21-11-2016 ha così concluso: <<Chiede il rigetto dell'appello e dell'istanza cautelare>>

Causa trattenuta per la decisione all'udienza di data 22-11-2016 e decisa (previa riduzione dei termini ex art 190 c.p.c.) nella camera di consiglio di data 24-1-2017 sulle seguenti



CONCLUSIONI

Per l'appellante [REDACTED]: << **Nel merito:**

In via principale

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria al Sig. [REDACTED]; voglia altresì in riforma dell'ordinanza impugnata accogliere la domanda di ammissione a patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di primo grado, con liquidazione delle spese.

In via subordinata

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria al sig. [REDACTED]; voglia altresì in riforma dell'ordinanza impugnata accogliere la domanda di ammissione a patrocinio a spese dello Stato nel giudizio di primo grado, con liquidazione delle spese.

In via istruttoria:

Voglia Codesto Ill.ma Corte d'Appello disporre l'audizione della appellante;

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20ad6fcb48e11e0e2f409d4a057ee8ac - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ade1010500cd8eebd1076b91349



si producono i seguenti documenti:

1. Ordinanza del Tribunale di Trieste dd. 18.1.2016;
2. Ricorso di primo grado;
3. Nota spese.

Con più ampia riserva istruttoria e di merito.

Spese, diritti e onorari rifusi>>

Per l'appellato Ministero dell'Interno: <<Rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, nel giudizio avente n. R.G. 1033/2015 resa in data 18-1-2016.

Spese diritti e onorari integralmente rifusi.>>

RAGIONI IN FATTO

Con domanda avanzata in sede amministrativa in data 9-9-2014, XXXXXXXXXX, cittadino ivoriano, chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla protezione internazionale. Sentito dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data 26-2-2015, il richiedente narrava di essere rimasto orfano di madre da bambino e di avere successivamente nel 2010 perso anche il padre il quale, occupandosi di politica e collaborando per il Presidente Gbagbo, era stato ucciso dai sostenitori del partito politico opposto, venuti a conoscenza dell'attività di denuncia



dei partigiani di Uttara compiuta dal medesimo. Appresa la notizia dell'uccisione del padre, il richiedente, sebbene non vivesse da tempo con lo stesso ed avesse appena sedici anni, nel timore che gli oppositori al partito politico di appartenenza del padre potessero cercarlo per uccidere anche lui, si determinava a fuggire dal proprio paese.

Con delibera adottata all'esito dell'ascolto, l'organo amministrativo respingeva la domanda del richiedente.

Con ricorso ex art 35 del D.Lvo. n. 25 del 2008 depositato in data 31-3-2015, impugnava - dinanzi al Tribunale di Trieste - la decisione della Commissione Territoriale di Gorizia di data 26-2-2015, notificata in data 9-3-2015. A sostegno della domanda di riforma ripercorreva la propria vicenda personale, evidenziando la situazione di instabile equilibrio sociale presente nel paese di origine, dovuta, tra gli altri fattori, ai molteplici episodi di scontri e disordini politici, con particolare riferimento ai violenti conflitti intercorsi tra le opposte fazioni politiche a seguito delle elezioni presidenziali del 2010. Concludeva chiedendo il riconoscimento della



protezione sussidiaria, in subordine, della protezione umanitaria.

Con comparsa depositata in data 29-9-2015, si costituiva il Presidente della Commissione Territoriale di Gorizia contestando le censure mosse al proprio provvedimento e ribadendo la correttezza delle ragioni in fatto ed in diritto poste a sostegno della decisione.

Il Tribunale, con ordinanza ex art 702 ter c.p.c., **comunicata in data 19-1-2016**, respingeva la domanda del ricorrente ritenendolo immeritevole di qualsiasi forma di protezione, considerando, in primo luogo, la narrazione dei fatti contraddittoria, avendo il richiedente esposto, in udienza, una versione non del tutto conforme rispetto a quanto narrato in sede amministrativa ed, in secondo luogo, ingiustificato il timore di essere vittima di possibili atti di vendetta perpetrati da coloro che avevano ucciso il padre per motivi politici, in ragione della giovane età del richiedente all'epoca dell'omicidio paterno e della totale estraneità dell'asilante a qualsivoglia attività di tipo politico. Rilevava, altresì, come, sebbene gli episodi di violenza afferenti gli scontri tra fazioni politiche avvenuti nel 2010 fossero veritieri, l'attuale situazione socio-politica



della Costa d'Avorio risultasse pacifica e connotata da una crescente stabilità, anche a livello governativo.

Con atto di citazione notificato in data 15-2-2016 ed **iscritto a ruolo in data 16-2-2016,** [REDACTED]

appellava la predetta ordinanza, chiedendone riforma con il riconoscimento della protezione sussidiaria, in subordine della protezione umanitaria. Censurava l'omessa compiuta valutazione della situazione sociale e politica del Paese di provenienza dell'asilante, evidenziando come dalle citate fonti di informazione emergesse un'instabilità ed un'insicurezza tali da giustificare quantomeno la forma residuale di protezione. Evidenziava la mancata contraddittorietà della narrazione dei fatti di causa, ritenendo che l'aver affermato di trovarsi presso la dimora del padre al momento della sua uccisione non contrastasse con l'aver dichiarato in precedenza di non coabitare abitualmente con il medesimo. Si doleva, infine, della mancata ammissione al beneficio al patrocinio a spese dello Stato, superando positivamente le pretese del richiedente il vaglio della manifesta infondatezza.

Con comparsa depositata in data 9-5-2016, si costituiva il Ministero dell'Interno chiedendo l'integrale conferma



dell'ordinanza impugnata, al pari del P.G., intervento in giudizio con nota depositata in data 31-5-2016.

La causa, istruita mediante audizione personale dell'appellante e richiesta di informazioni all'Unità COI Nazionale, veniva decisa nell'odierna camera di consiglio sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza di data 22-11-2016.

RAGIONI IN DIRITTO

L'appello è solo in parte fondato.

L'appellante ha prospettato una ricostruzione della propria vicenda personale conforme a quanto narrato in sede di audizione amministrativa ed i fatti posti a fondamento delle pretese azionate trovano conferma nelle fonti certificate di informazione in atti, derivandone un giudizio positivo in merito alla sua credibilità.

In particolare, con riferimento all'uccisione del padre, sostenitore del Presidente Gbabgo, per mano dell'opposizione politica di Alassane Dramane Outtara, uccisione avvenuta all'epoca della sanguinosa guerra civile ivoriana intervenuta nel periodo post elettorale degli anni 2010-2011, il "*Rapporto speciale del Segretario generale sull'Operazione delle Nazioni unite in Costa d'Avorio*" del Consiglio di Sicurezza dell'ONU di data 29-



3-2012, riporta quanto segue: *"Il rifiuto, da parte dell'ex Presidente Laurent Gbabgo, di riconoscere la vittoria di Alassane Ouattara nel secondo turno delle elezioni presidenziali ivoriane, tenutosi il 28 novembre 2010, scatenò una crisi post-elettorale in Costa d'Avorio. Dalle violenze iniziali perpetrate da forze filo-Gbabgo contro i sostenitori reali o presunti dell'attuale presidente Ouattara e dagli scontri etnici nell'ovest del Paese, si passò ad un conflitto armato nel corso del quale entrambe le parti commisero gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. Il conflitto cessò solo con l'arresto di Laurent Gbabgo, avvenuto l'11 aprile 2012, anche se gli scontri perpetuarono fino all'inizio di maggio nel quartiere di Yopougon, ad Abidjan, dove resistevano gruppi di miliziani filo-Gbabgo. [...] Secondo le stime, circa 3 mila persone hanno perso la vita tra dicembre 2010 e maggio 2011 a causa del conflitto o delle atrocità perpetrate da entrambi le parti coinvolte nel conflitto."*

I fatti allegati dal richiedente, pur apparendo verosimili, afferiscono alla situazione esistente in un preciso lasso temporale, quello relativo alla crisi post elettorale degli anni 2010-2011, che, secondo quanto

Firmato Da: COLARIETI VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 20ad6fcb48e11eee2f409d4a057ee8ac - Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef010105000d3eebc5d760991349



appreso dalle fonti d'informazione dell'Unità COI Nazionale, risulta essere mutata, in ragione dell'equilibrio politico attualmente raggiunto nel Paese di origine dell'asilante.

Secondo quanto riferito dal rapporto *Cote d'Ivoire 2015 Human Rights Report* del Dipartimento di Stato Americano (<http://www.state.gov/documents/organization/252885.pdf>), infatti, "La Costa d'Avorio è una repubblica democratica governata da un governo eletto in modo libero. Il Paese ha tenuto le elezioni presidenziali nell'ottobre 2015, durante le quali il Presidente Alassane Outtara è stato rieletto con una maggioranza significativa. Osservatori internazionali e nazionali hanno giudicato le suddette elezioni libere e imparziali".

Sebbene le citate fonti d'informazioni riportino la presenza di alcuni scontri, soprattutto nella regione occidentale del paese, gli stessi si presentano come episodi isolati e l'apparato statale risulta essere idoneo a farne di volta in volta fronte, attivandosi al fine di predisporre misure atte a potenziare la sicurezza (si veda sul punto quanto riportato dallo *Special report of the Secretary-General on the United Nations Operation in Cote d'Ivoire* del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni



Unite consultabile su
<http://www.refworld.org/docid/5703a6c84.html>).

Dal rapporto COI in atti emerge nel complesso una condizione di generale stabilità, anche in ragione dell'odierno equilibrio politico che interessa la zona di cui è causa, evidenziando come l'attuale presenza di alcune tensioni a livello sociale, non assimilabili alla violenta crisi post elettorale, ormai esaurita, cui si riferisce la narrazione del richiedente, non sia tale da configurare una situazione di conflitto armato, non risultando, dunque, integrati i presupposti necessari per la concessione della protezione sussidiaria.

In base a quanto considerato, la censura relativa alla reiezione della protezione umanitaria, risulta fondata, riscontrandosi, tale forma residuale di protezione, *"nelle situazioni cd. vulnerabili che possono avere l'eziologia più varia e non devono necessariamente discendere come un "minus" dai requisiti delle misure tipiche del rifugiato e della protezione sussidiaria"* (Cass. 26566/2013).

L'attuale condizione dell'appellante appare, infatti, connotata da una significativa fragilità, dovuta non solo alla perdita di contatti con il paese di origine, essendo



lo stesso rimasto orfano di genitori già da lungo tempo, ma altresì alla giovane età, dalla quale si desume un percorso di maturazione non ancora del tutto completo.

Un eventuale repentino ritorno nella città natia arresterebbe bruscamente il percorso di crescita personale intrapreso dal giovane, il quale ha dimostrato, secondo quanto dichiarato in sede istruttoria, sia la volontà che l'effettiva capacità di apprendimento, avendo svolto con impegno e serietà l'impiego lavorativo stagionale offertogli, mostrando, altresì, di aver raggiunto una compiuta integrazione anche sotto il profilo dei rapporti sociali.

Tali considerazioni inducono a ritenere che i prossimi due anni di permanenza in Italia, possano permettere al richiedente di sviluppare sufficientemente la propria condizione personale, anche sul versante professionale, consentendo il rientro in condizioni psico-fisiche migliori, risultando, pertanto, giustificata la concessione della c.d. protezione umanitaria.

Le spese, per questo grado, non possono che essere compensate per l'ineludibile disposto dell'art. 133 DPR n. 115 del 2002 che rende le spese recuperabili nei



confronti del soccombente che, però, si identifica con l'ente che le ha anticipate.

Invece per il primo grado del giudizio, il beneficio concesso dal COA è stato revocato dal giudice ai sensi dell'art 136 DPR n. 115 del 2002. La revoca, anziché essere pronunciata con separato decreto, è stata inserita nella sentenza, ma l'errore del Tribunale non porta allo sconvolgimento delle regole sull'impugnazione consentendo l'appello avverso un provvedimento per il quale è prevista tutt'altra modalità d'impugnazione, per il combinato disposto dell'art 170 DPR cit e dell'art. 15 del D. Lgs n. 150 del 2011. Competente a decidere è il Capo dell'Ufficio che ha emesso la revoca del beneficio, a prescindere dalla forma esteriore data alla pronuncia in parola. L'appello sul punto è inammissibile, ma gli effetti sono quelli di consolidare la revoca del beneficio, con il corollario dell'applicazione delle normali regole sulla soccombenza, che è stata in parte reciproca con compensazione per la metà delle spese e acollo della parte residua, liquidata come in dispositivo, al Ministero appellato, maggiormente soccombente.

P.Q.M.



Definitivamente pronunciando nella causa d'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste n. rep. 103/2016 promossa da nei confronti del Ministero dell'Interno, ogni diversa istanza eccezione deduzione disattesa così decide:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art 702 ter c.p.c. del Tribunale di Trieste n. rep. 103/2016 che, per l'effetto, così parzialmente riforma: riconosce al richiedente [REDACTED] nato in COSTA D'AVORIO il [REDACTED], C.F. [REDACTED], il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 comma VI del D. Lgs. n. 286 del 1998 e 32 del D. Lgs. n. 25 del 2008 e 11 lett. C ter del regolamento attuativo di cui al DPR n. 394 del 1999;
- 2) dispone la trasmissione della presente sentenza, a cura della Cancelleria, al Questore di Trieste per l'adozione dei provvedimenti di competenza anche con facoltà di sub delega all'Autorità territorialmente competente;



- 3) compensa per la metà fra le parti le spese del primo grado del giudizio, ponendo la frazione residua a carico dell'appellato Ministero, che liquida per quel grado e per la frazione in complessivi € [REDACTED] di cui € [REDACTED] per spese documentate, il resto per compenso professionale (come da nota depositata in primo grado) oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, IVA e Cassa previdenziale come per legge;
- 4) nulla per le spese di questo grado in virtù dell'art 133 D.P.R. n. 115 del 2002;
- 5) rimette a separato decreto la liquidazione del compenso per il difensore dell'appellante ammesso al beneficio in questo solo grado del giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello di Trieste in data 24-1-2017.

Il Presidente

Vincenzo Colarieti

